



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 37/2026

OGGETTO: QUADRO RR E CONTRIBUTI INPS DEI SOCI LAVORATORI DI SRL

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno escluso dalla **base imponibile contributiva** dei **soci lavoratori di srl** gli **utili accantonati a riserva**. Il tema assume rilievo immediato per la compilazione del **quadro RR del modello REDDITI PF 2026**, di prossima scadenza, nel quale l'iscritto determina i contributi dovuti in eccedenza rispetto al minimale.

In merito ai rigli della dichiarazione interessati, prescindendo dall'ipotesi di adesione della società al Concordato Preventivo Biennale (CPB), rilevano il **rigo RR1, colonna 3**, riservato ai soci lavoratori di srl per l'esposizione della quota di reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della partecipazione agli utili, e il **rigo RR2, colonna 3**, nel quale va riportato il totale dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2025, al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, aumentato della quota indicata al rigo RR1, colonna 3.

Quanto all'ambito soggettivo, sono interessati i soci di srl iscritti alle **Gestioni artigiani o commercianti dell'INPS** in quanto partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di **abitualità e prevalenza**. Restano invece esclusi i soci che non svolgono alcuna attività nella srl partecipata (c.d. soci di capitale), esonerati dall'obbligo contributivo limitatamente alla quota di reddito derivante dalla partecipazione (circ. INPS n. 84/2021), nonché i soci di srl che hanno optato per il **regime di trasparenza fiscale**, i quali dichiarano la quota di reddito imputata dalla società nel quadro RH, che confluisce nel quadro RR unitamente agli altri redditi d'impresa.

Con riferimento all'impostazione dell'INPS (circ. nn. 62/2026 e 215/98), per i soci lavoratori di srl non trasparenti occorre considerare la quota di reddito d'impresa dichiarato dalla società nel modello REDDITI SC corrispondente alla partecipazione agli utili, **a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva** o dall'effettiva distribuzione degli utili.

Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. n. 25377/2026), il reddito d'impresa della società si considera invece attribuito al socio lavoratore, e concorre quindi alla base imponibile contributiva, solo quando è dichiarato ai fini IRPEF, il che presuppone la **percezione degli utili** o l'opzione per la trasparenza. Ne consegue che, se l'utile del periodo è stato interamente accantonato, il reddito della società non può ritenersi imputato al socio e **non va assoggettato a contribuzione**.

Si consideri, a titolo esemplificativo, una srl non trasparente con reddito d'impresa (rigo RN6) pari a **€ 100.000**, interamente accantonato a riserva, e un socio lavoratore titolare del 60% del capitale. Le casistiche sono sintetizzate nella tabella che segue:

Situazione	Impostazione INPS	Orientamento Cassazione	Valutazione operativa
Utile interamente accantonato (esempio: socio al 60%, reddito € 100.000)	Indicazione nel quadro RR di € 60.000 ; se il socio è anche amministratore, sono dovuti altresì i contributi alla Gestione separata INPS	Nessun reddito nel quadro RR: compilazione del solo rigo RR2 per la contribuzione sul minimale (campi 10-22), in assenza di altri redditi d'impresa, fino alla distribuzione degli utili	Possibile adesione all'orientamento giurisprudenziale, mettendo in conto il rischio di contestazioni



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Situazione	Impostazione INPS	Orientamento Cassazione	Valutazione operativa
Utile distribuito	Quota di reddito d'impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili	Contribuzione sulla quota eccedente il minimale; criteri di determinazione della base imponibile non ancora chiariti	Preferibile, in ottica prudenziale, seguire la prassi INPS

Quanto alle scelte operative, l'adesione al nuovo criterio espone a possibili **contestazioni**, poiché l'INPS non risulta aver mutato la propria posizione, né è prevedibile se e quando ciò avverrà. I soci di srl che non hanno distribuito utili potrebbero comunque valutare di seguire l'orientamento giurisprudenziale già nella prossima dichiarazione, assumendo il rischio di un potenziale contenzioso a fronte del **risparmio immediato** derivante dal rinvio della contribuzione.

Per i soci lavoratori di società che hanno distribuito gli utili appare invece preferibile, in **ottica prudenziale**, continuare a seguire la prassi dell'INPS, considerato che le pronunce non hanno ancora chiarito i criteri con cui determinare la base imponibile contributiva a seguito della distribuzione degli utili.

Distinti saluti.

Padova, 28/10/2026

Studio Associato Zanovello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA